

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**ROMA**

**SEZ. 3<sup>a</sup>-BIS – N.R.G. 6149/2019 – UP. 10.1.2020**

**MOTIVI AGGIUNTI** nell'interesse di Angela **CIMMINO** (CMMNGL65P58 EO54K), Rosanna **PELOSI** (PLS RNN67L52 C525M), Daniela **PLANETA** (PLNDNL64T46 F839M), Stefania **MONTEFUSCO** (MNTSFN70S61F693E), Maria **DI LEVA** (DLVMRA63R51G568T), Giuseppina **DE MARTINO** (DMRGPP71M71L845L), Gerardina **ATTANASIO** (TTNGRD72L64F912K), Elisa **LUCARELLI** (LCRLSE80S44H501B), Iolanda **TIRELLA** (TRLLND73A43A509F), tutti rapp.ti e difesi, giusta mandato a margine, dagli avv. Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo, con i quali elett.te domiciliario in Roma, alla via Girolamo da Carpi 6, presso l'avv. Luigi Napolitano, con autorizzazione all'invio delle comunicazioni di rito al numero di fax 081.764.04.00 ovvero all'indirizzo di p.e.c. [riccardomarone1@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:riccardomarone1@avvocatinapoli.legalmail.it)

**CONTRO** il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rapp.te p.t., nel domicilio eletto *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato

**PER L'ANNULLAMENTO, OLTRE CHE DEI PROVVEDIMENTI GIÀ IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO, ANCHE:** a) del decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione generale per il personale scolastico del MIUR, in data 1.8.2019 n. AOODPIT 1205, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per il reclutamento di n. 2.416 dirigenti scolastici, d.d.g. n. 1259 del 23.11.2017, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e con cui sono

stati dichiarati vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva, i candidati utilmente collocati entro il 2900° posto; b) dell'avviso n. 35372 del 1.8.2019 con cui il Ministero ha ricordato ai primi 1984 classificati la possibilità di esprimere l'ordine di preferenza tra le 17 regioni disponibili; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.

**FATTO**

**1.** Come ampiamente descritto con il ricorso introduttivo, con d.d.g. n. 1259 del 23.11.2017 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha bandito un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di 2.416 dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Il concorso si articola in una prova scritta (art. 8 del bando) ed in una prova orale (art. 9 del bando) ed il punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio conseguito nelle due prove, oltre al punteggio conseguito per la valutazione dei titoli.

Il bando (art. 6) prevede, inoltre, la facoltà per l'Amministrazione di procedere, in via preliminare, ad una prima scrematura dei candidati mediante una prova preselettiva, da svolgersi, anche in più sessioni, presso le sedi indicate dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla, cui il candidato deve rispondere entro 100 minuti.

La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100,00 punti, ottenuti sommando 1,0 punto per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata (art. 6, comma 6 del bando).

A norma dell'art. 6, comma 8 del bando, superano la prova pre-selettiva e vengono ammessi agli scritti i primi 8.700 candidati, ai quali si aggiungono tutti gli ulteriori candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

**2.** A norma dell'art. 8 del bando la prova scritta, unica in tutto il territorio nazionale, consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti di lingua straniera.

I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2 d.m. 3.8.2017 n. 138, mentre i due quesiti di lingua straniera sono, a loro volta, articolati in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta.

La prova scritta deve svolgersi secondo le modalità prescritte dall'art. 8, comma 3 del bando, a mente del quale *«i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova»*.

Il successivo comma 7 del bando si premura di chiarire che i candidati hanno a disposizione 150 minuti per lo svolgimento della prova, al termine dei quali *«il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento»*.

Superano la prova scritta i candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100, punteggio che viene calcolato mediante la somma dei punteggi attribuiti per ciascuno dei sette quesiti (art. 8, comma 8 del bando).

È importante ricordare, inoltre, che l'art. 8, comma 9 del bando prescrive che i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate le prove scritte del concorso sono pubblicati

sul sito internet del Ministero il giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento della prova scritta.

Il medesimo articolo 8 del bando, dopo aver disposto che la prova si debba svolgere in unica data nazionale, prevede che, qualora per cause di forza maggiore non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, venga stabilito il rinvio della prova stessa, con comunicazione anche orale ai candidati presenti.

Sin qui le disposizioni del bando che ci interessano ai fini del presente giudizio.

**3.** In punto di fatto occorre, a questo punto, precisare che i ricorrenti sono tutti docenti che hanno partecipato al concorso di cui si discute, sostenendo la prova scritta in data 18.10.2018, prova che non hanno superato.

Su tale presupposto gli stessi hanno impugnato gli atti del concorso sin qui adottati, in quanto illegittimi e frutto di un procedimento che ha violato le prescrizioni del bando.

Più in particolare.

**3.1.** Con nota in data 16.1.2018 n. 2757 il MIUR ha reso noto che in attuazione dell'art. 5 del bando avrebbe proceduto alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso secondo le modalità e con i requisiti di cui all'art. 15 e 16 d.m. n. 138/2017.

Con provvedimento in data 16.2.2018 l'Amministrazione ha nominato il Consorzio Interuniversitario CINECA responsabile della gestione della prova preselettiva e della prova scritta, entrambe computerizzate.

Con avviso relativo alla prova preselettiva, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27.2.2018 è stato reso noto il diario della prova preselettiva del concorso di cui si discute.

La banca dati dei quesiti della prova preselettiva è stata pubblicata, in uno ai quadri di riferimento della prova, sul sito internet del Ministero in data 27.6.2017.

La prova preselettiva si è svolta in data 23.7.2018 e, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del bando, il punteggio della prova è stato comunicato a ciascun candidato al termine della stessa.

Il giorno seguente il Consorzio CINECA ha trasmesso l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica ed anonima.

In attuazione dell'art. 6, comma 8 del bando, pertanto, l'Amministrazione ha ammesso alla prova scritta gli 8.700 candidati meglio graduati, oltre a tutti i candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, e cioè 71,7 punti.

**3.2.** Orbene, con avviso pubblicato in G.U. in data 14.9.2018 è stato reso noto che la prova scritta si sarebbe svolta in unica data, per tutte le sedi del concorso, in data 18.10.2018, in quanto, come si è già detto, il bando prevede che le prove scritte si debbano svolgere contestualmente in tutto nazionale, in unica data.

In ottemperanza al bando il giorno precedente lo svolgimento della prova sono stati pubblicati sul sito internet del MIUR i quadri di riferimento della prova scritta.

Sennonché, mentre per tutte le sedi d'Italia la prova scritta si è svolta il giorno 18 ottobre, nella Regione Sardegna le prove sono state rinviate a data da destinarsi, in considerazione del fatto che il Sindaco di Cagliari, con propria ordinanza in data 17 ottobre 2018, ha disposto la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici per il giorno 18.10.2018.

Incomprensibilmente, però, anziché rinviare la prova al giorno successivo o, al massimo, a qualche giorno dopo, il Ministero ha rinviato la prova di ben due mesi, violando il bando.

A questo punto è accaduto che moltissimi candidati che avevano ottenuto un punteggio inferiore a quello necessario ad accedere alla prova scritta (71,7/100) ma, comunque, superiore alla sufficienza (60/100), hanno impugnato l'esito della prova innanzi al T.A.R. del Lazio.

Ne è nato un corposo contenzioso in esito al quale il Presidente della VI Sezione del Consiglio di Stato, sul presupposto che era stata fissata una sessione straordinaria (al 13.12.2018) per i candidati sardi, con proprio decreto cautelare, in data 11.12.2018, ha ammesso con riserva altre diverse centinaia di candidati.

Con la conseguenza che i candidati sardi ed i candidati ammessi con riserva hanno usufruito di ben due mesi in più di preparazione.

Pertanto, gli odierni ricorrenti, ritenendo assolutamente illegittimo l'operato dell'Amministrazione, con ricorso n.r.g. 6149 del 2019 hanno impugnato il provvedimento che approvava l'elenco degli ammessi agli orali nella parte in cui non indicava i loro nomi.

**4.** Successivamente, in data 1.8.2019, con decreto n. AOODPIT 1205 del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione generale per il personale scolastico del MIUR, veniva approvata la graduatoria generale con cui sono stati dichiarati vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva, i candidati utilmente collocati entro il 2900° posto.

Il provvedimento è illegittimo in via derivata nella parte in cui non indica i nomi degli odierni ricorrenti in quanto connesso e consequenziale al sopracitato provvedimento n. AOODPIT 395

27.3.2019 che ha ammesso i candidati a sostenere la prova orale del concorso in questione.

In virtù dell'illegittimità derivata del provvedimento adottato, si riportano qui di seguito tutti i motivi che sono stati proposti avverso il provvedimento del 27.3.2019, validi come motivi di impugnazione dell'odierno provvedimento.

**DIRITTO**

**1. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SELEZIONI PUBBLICHE. VIOLAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 11, DEL D.LGS. IN DATA 16.4.1994 N. 297.**

Si è chiarito in punto di fatto che i ricorrenti hanno ottenuto tutti un punteggio superiore a 60/100 ma inferiore a 70/100. Si è ancora chiarito, in punto di fatto, che il bando del concorso *de quo* ha subordinato l'accesso alle prove orali al conseguimento del punteggio di 70/100, punteggio che, riportato in decimi, equivale a 7/10.

Il bando è illegittimo per violazione dell'art. 400, comma 11 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative ad ogni ordine e grado, approvato con d.lgs. in data 16.4.1994 n. 297.

La norma appena citata, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, prevede che *“la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica in data 10 marzo 1989 n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato in decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”*.

È evidente, allora, l'illegittimità del bando che previsto, quale votazione minima per l'ammissione alle prove scritte un punteggio maggiore (7/10) rispetto a quello previsto dal citato Testo

Unico (6/10), con ciò precludendo l'accesso agli scritti di tutti quei candidati che – come i ricorrenti – avevano raggiunto la sufficienza.

Da quanto sin qui chiarito discende l'illegittimità *in parte qua* del bando per violazione dell'art. 400, comma 11 del citato Testo Unico.

Peraltro la norma appena citata costituisce principio generale in materia di concorsi pubblici del Comparto Istruzione, applicabile anche ai concorsi per dirigenti scolastici, che costituiscono il naturale sviluppo di carriera del personale docente.

Si vuole dire, in altri termini che, da una corretta interpretazione dell'art. 400, comma 11 cit. discende che il bando *de quo* avrebbe dovuto consentire l'ammissione agli scritti di tutti i candidati che avessero riportato un punteggio pari o superiore a 60/100.

E tale principio è già stato utilizzato dal Consiglio di Stato per garantire l'ammissione con riserva dei candidati che non avevano superato le prove preselettive del concorso in esame, pur avendo conseguito un punteggio pari a 60/100.

**2 VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO E DEL PRINCIPIO DI CONTESTUALITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA IVI CONTENUTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI AD UN PUBBLICO CONCORSO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

L'art. 8, comma 2 del bando di concorso prevede espressamente che la prova scritta debba svolgersi in unica data su tutto il territorio nazionale.

Norma che, pur se non fosse stata prevista dal bando, comunque costituisce principio generale dell'ordinamento, in quanto è



ovvio che tutti i candidati devono essere messi nelle stesse condizioni.

Il successivo comma 12 dell'art. 8 prevede, poi, che qualora per cause di forza maggiore la prova non possa svolgersi la stessa vada rinviata ad altra data, previa comunicazione, anche orale ai candidati.

Così disponendo, quindi, l'Amministrazione si è autovincolata a celebrare la prova scritta in modo simultaneo ed in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale.

La *ratio* della disposizione è chiaramente orientata nel senso di garantire, mediante la simultaneità dello svolgimento del concorso, la *par condicio* tra candidati, condizione quest'ultima che viene violata se si concede ad un gruppo di concorrenti di svolgere la prove in tempi diversi rispetto ad altri.

Proprio al fine di evitare indebiti vantaggi competitivi il bando ha previsto che in caso di forza maggiore "*la prova*" vada rinviata.

Con ciò intendendosi l'unica prova scritta su tutto il territorio nazionale e non la singola prova che si deve svolgere in ambito locale.

Ma anche qualora tale interpretazione della lettera del bando dovesse ritenersi troppo stringente si deve ritenere che, al massimo, la singola prova possa essere differita di pochi giorni rispetto alla prova già svolta per il resto d'Italia e giammai si può disporre un differimento della stessa di circa 2 mesi.

**2.1.** Nel caso in esame, come detto, la prova non solo non si è svolta contestualmente in tutto il territorio nazionale ma, addirittura, vi è un gruppo di concorrenti – i sardi - che ha sostenuto gli scritti ben due mesi dopo tutti gli altri candidati.

Questa circostanza ha determinato un insanabile vizio del procedimento non solo e non tanto perché, così operando, l'Ammi-

nistrazione ha concesso ad alcuni concorrenti ben due mesi in più per preparare la prova ma, anche e soprattutto, perché i concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta il 13 dicembre 2018 conoscevano ormai da due mesi i quadri di riferimento della prova, essendo gli stessi pubblicati il 17 ottobre 2018.

Ad onor del vero va detto che l'Amministrazione ha pubblicato nuovi quadri di riferimento il 12.12.2018 ma, dall'esame comparativo di quei quadri con quelli pubblicati il 17.10.2018, si può agevolmente evincere che vi è una sostanziale identità tra i due e che, di conseguenza, i concorrenti che hanno sostenuto la prova successivamente (in data 13.12.2018, anziché in data 18.10.2018) hanno goduto di un incredibile vantaggio competitivo sugli altri concorrenti.

Vantaggio competitivo accresciuto ulteriormente in considerazione del fatto che in data 31.1.2018 il MIUR ha pubblicato i quesiti oggetto della ormai espletata prova del 18 ottobre, comunicando anche che delle tre prove predisposte era stata estratta la prova B e che le opzioni di risposta ai quesiti in lingua straniera erano disposte in ordine casuale.

In quella stessa occasione il MIUR ha pubblicato anche le prove non estratte (e, cioè, le prove A e C).

Un mese e mezzo prima dello svolgimento della prova scritta del 13.12.2019, quindi, i candidati interessati da quella prova conoscevano sia i quadri di riferimento che il testo delle prove predisposte per quella prova.

Con la conseguenza che quei concorrenti, a differenza di quelli che hanno sostenuto la prova scritta il 18.10.2018, hanno potuto affinare la preparazione basandosi sui quadri di riferimento appena pubblicati e sui quesiti appena assegnati ai concorrenti del 18 ottobre.

A riprova dell'indebito vantaggio conseguito dai concorrenti che hanno sostenuto il concorso il 13 dicembre 2018, anziché il 18 ottobre dello stesso anno, vi sono le statistiche che evidenziano come in Sardegna abbia superato gli scritti ben il 60% dei concorrenti mentre in Campania, in Calabria o in Sicilia il risultato è del 29%.

A fronte di un dato nazionale che si attesta intorno al 40%.

A tutto ciò si aggiunga che il Consiglio di Stato, vista l'esistenza di una nuova prova del medesimo concorso per il giorno 13.12., ha ritenuto di dover ammettere con riserva altre centinaia di concorrenti, senza però rendersi conto che, così facendo, si contribuiva ad aggravare il profilo di disparità di trattamento e l'illegittimità del procedimento appena denunciate.

Ed infatti, in materia di concorsi pubblici, il provvedimento cautelare dell'ammissione con riserva si fonda sul principio generale della tutela della *par condicio* tra i concorrenti.

Ma il Consiglio di Stato, evidentemente, non si è reso conto che la prova scritta del concorso si era già svolta, in via generale per tutti i candidati d'Italia, in data 18.10.2018 e che, pertanto, proprio l'ammissione con riserva di centinaia di candidati alla prova straordinaria del 13.12.2018 avrebbe aggravato la lesione del principio della *par condicio*.

Da quanto sin qui esposto appare evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**3. SEGUE. VIOLAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE ART. 8 COMMI 4 E SS. DEL BANDO DI CONCORSO.**

Il provvedimento impugnato è illegittimo anche per violazione dell'art. 8, commi 4 e ss. del bando.

La norma appena citata prevede che la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera.

Il successivo art. 8, comma 7, assegna ai concorrenti 150 minuti per rispondere ai 7 quesiti oggetto della prova scritta.

Il tempo assegnato ai concorrenti è ovviamente calibrato sulla natura dei quesiti (a risposta aperta) ed è stato ritenuto congruo dal bando per poter risolvere con profitto quel genere di quesiti. Basti considerare che nel precedente concorso per dirigenti scolastici, bandito nel 2011, la *lex specialis* della procedura concorsuale prevedeva la risoluzione di casi riguardanti la funzione di dirigente scolastico, in luogo dei quesiti a risposta aperta e che, per la risoluzione dei casi il bando assegnava ai concorrenti otto ore.

Ebbene, in violazione delle prescrizioni del bando appena richiamate, due dei cinque quesiti a risposta aperta consistevano, in realtà, in casi da risolvere.

Ma se l'Amministrazione avesse inteso incentrare la prova scritta sulla risoluzione di casi attinenti la funzione di dirigente scolastico, avrebbe dovuto prevederlo espressamente nel bando ed assegnare un tempo congruo per la soluzione degli stessi.

Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso in esame in quanto, come detto, nel bando si definisce la prova scritta come incentrata su quesiti a risposta aperta mentre, poi, si assegnano dei casi pratici da risolvere.

Il tutto con un tempo di soluzione calibrato sui quesiti a risposta aperta.

Anche sotto tale profilo appare evidente l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione.

**4. ULTERIORE PROFILO DI VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DELL'ART. 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO E MANCATA GARANZIA DELLA NON INTELLEGIIBILITÀ DELLA PROVA.**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché è stato violato il principio dell'anonimato delle prove dei candidati e della possibilità di non intellegibilità del file criptato.

Sul punto si consideri che al momento dell'accesso nelle aule ai candidati è stato richiesto di firmare il verbale d'aula e successivamente è stata consentita l'estrazione del codice anonimo personale (*codice alfanumerico*) da attribuire ad ogni singolo candidato.

Alla fine dello svolgimento della prova il candidato ha sottoscritto il codice personale anonimo confermando il corretto inserimento del medesimo nella propria postazione, accoppiando, per tale via, l'identità del candidato al codice anonimo personale, mediante il quale si sarebbe dovuto garantire il principio di anonimato delle relative prove.

Tale procedura appare totalmente contraddittoria rispetto a quanto indicato a pag. 6 della nota n. 41127 del 18.09.2018, ove si legge che lo scopo della procedura è quello *“di disaccoppiare la prova dall'identità del candidato che l'ha svolta”*.

Inoltre, i candidati sono stati invitati a riporre all'interno della busta internografata il modulo contenente il codice personale anonimo ed il modulo anagrafico e, dopo aver chiuso la busta, sono stati invitati a consegnarla al comitato di vigilanza.

Giova sottolineare che ogni candidato ha inserito per ben due volte (all'inizio ed alla fine della prova scritta) il codice personale anonimo sullo schermo della propria postazione e tale procedura è stata svolta in chiaro e, pertanto, visibile a chiunque, nonché al Responsabile d'aula che affiancava il candidato nella procedura di inserimento.

La conoscenza, o il pericolo della diretta conoscenza dell'abbinamento candidato/codice anonimo personale sono idonei, in-

fatti, a vulnerare in concreto qualsiasi meccanismo astratto di garanzia dell'anonimato.

Nel caso concreto vi è poi da aggiungere che, terminate le iniziali operazioni di identificazione, ai candidati è stato fatto sorvegliare e il codice anonimo personale, [Nota Miur n. 41127 del 18.09.2018 *"il candidato estrae un codice personale anonimo dall'urna (si ricorda che i codici sono stampati in numero triplo rispetto al numero dei candidati previsti)*], di seguito sono stati fatti accomodare alle postazioni attribuite nell'aula e assegnati alle postazioni elettroniche.

È stata consegnata anche una busta, dentro la quale è stato chiesto di inserire i due moduli (codice anonimo personale e modulo anagrafico), ma senza sigillaria.

Infine, è stato indicato di riporre sulla postazione la busta con i moduli e di riprenderli alla fine della prova per completare la procedura.

All'esito della prova, su indicazione della commissione di vigilanza, i candidati hanno atteso seduti che il Responsabile d'aula passasse per le singole postazioni, dove i concorrenti, uno alla volta, hanno inserito il codice anonimo personale (*codice già inserito per sboccare la postazione all'inizio della prova*) per l'inserimento del codice di personale anonimo collegato all'elaborato di ciascun candidato.

In alcune aule l'inserimento del codice di controllo assegnato al candidato è avvenuto da parte del candidato stesso, con la supervisione del Responsabile d'aula, in altri casi, è stato lo stesso Responsabile a provvedere.

Sulla base di tali considerazioni possono, pertanto, ritenersi violati i principi che presiedono alla salvaguardia dell'anonimato e le norme che ne danno concreta attuazione (d.p.r. 487/1994, d.lgs. 165/2001, art. 400 d.lgs. 297/1994).

Lo scopo del codice anonimo personale è di disaccoppiare la prova dall'identità del candidato che l'ha svolta e di assicurare la non ripudiabilità della prova.

Tuttavia con una simile procedura si è verificato l'opposto: in sostanza, nel caso di specie, il codice viene accoppiato alla prova del candidato e viene riportato all'interno della prova salvandolo con essa all'interno del file criptato.

Questo file, che custodisce l'elaborato del candidato ed il codice anonimo personale, non dovrebbe contenere alcuna informazione relativa al candidato, invece non è così!

In effetti, il codice identificativo con il quale viene salvato il file del compito è inserito sulla prova come precisa la nota MIUR 0041127.18-09-2018, ove indica che *"il codice sarà associato alla prova del candidato e riportato all'interno della prova salvandolo con essa all'interno del file criptato."*

L'associazione tra l'identità del candidato ed il codice anonimo personale (e di conseguenza con la prova), al fine di garantire una corretta procedura sull'anonimato, non viene custodita solo nella busta cartacea internografata, che sarà aperta solo ad avvenuta correzione di tutti gli elaborati da parte dalla Commissione, come si evince dal verbale di scioglimento dell'anonimato del 25 e 26 marzo 2019, ma è in possesso della Commissione giudicatrice, già all'atto delle correzioni, in quanto riportato sui singoli elaborati.

Pertanto la Commissione giudicatrice era a conoscenza del codice anonimo personale dei candidati, già in fase di correzione e, quindi, prima della realizzazione della procedura di scioglimento dell'anonimato avvenuta in data 25 e 26 marzo 2019.

La conoscibilità di tale dato *a priori*, consente la facile riconducibilità della prova al singolo candidato, essendo oltretutto pubblici gli elenchi di svolgimento delle prove d'esame ( Nota Miur

N. DDG 1055 del 02.10.2018 ) ove i singoli candidati sono stati collocati, ed essendo verosimile che la Commissione giudicatrice sia in possesso dei verbali d'aula con le sottoscrizioni in entrata e uscita dei candidati.

Di sicuro il possesso in capo alla Commissione giudicatrice del *codice anonimo personale* consente l'identificazione e la conoscibilità dei candidati presenti nell'aula, inficiando totalmente la procedura di anonimato per ogni singola aula, potendo anche potenzialmente risalire all'elaborato del singolo candidato, violando totalmente il principio dell'anonimato, che sarebbe stato garantito solo se tale dato non fosse stato riportato sulla prova del candidato e se fosse stato conoscibile solo all'apertura delle buste, in modo tale da garantire il principio di anonimato e assicurare una correzione del tutto anonima.

Sul punto si richiama quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria con pronunce in data 20 novembre 2013 nn. 26, 27 e 28: *«nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione»*.

A quanto sopra esposto si aggiunga che il *file* di *backup* ha estensione .BAC ed è caratterizzato da un formato non criptato e non sufficiente a garantire quanto riportato nella stessa nota MIUR 0041127.18-09-2018, che indica che *«il codice sarà associato alla prova del candidato e riportato all'interno della prova salvandolo con essa all'interno del file criptato»*.



Appare evidente, pertanto, che con la procedura sopra indicata non viene garantita la non intellegibilità del *file* con i normali meccanismi di crittografia.

**5. ULTERIORE VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CHIAREZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

L'art. 8 del bando prevede, come detto, che lo svolgimento della prova è computerizzato e che i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite codice di identificazione personale.

Il bando prevede inoltre che al termine dei 150 minuti messi a disposizione per lo svolgimento della prova scritta *«il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento»* (art. 8, comma 7 del bando).

Nel caso in esame, invece, il sistema informatico messo a disposizione dei candidati non contemplava la funzione di salvataggio automatico dei documenti, né la possibilità di procedere ad un salvataggio manuale era stata preavvisata ai concorrenti ovvero era desumibile dalla tastiera dei computer forniti ai candidati.

Nelle istruzioni fornite ai candidati (non presenti nel bando) era indicato solamente che la conferma della singola risposta avveniva esclusivamente premendo il tasto *“conferma e procedi”*, lo stesso tasto che serviva a passare alla domanda successiva.

Orbene, tali anomalie sono già state oggetto di pronunce del T.A.R. Lazio, che ha già disposto l'annullamento di concorsi pubblici nei quali si sono presentate analoghe disfunzioni del software sul presupposto che *«in siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione,*

*funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura video» (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. 3<sup>a</sup>-bis, 16.2.2017 n. 2513).*

Appare evidente, anche sotto tale profilo, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati, essendo evidenti le carenze del software utilizzato dall'Amministrazione in sede di svolgimento della prova scritta, software il cui funzionamento non solo è difforme dai canoni di funzionamento di tutti i comuni software di video-scrittura ma è certamente difforme dalle indicazioni contenute nell'art. 8 del bando di concorso.

#### **ISTANZA DI VERIFICAZIONE**

In ordine alla censura di violazione del principio dell'anonimato si chiede, sin da ora, in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione resistente, che il Collegio voglia disporre verifica sul sistema informatico che avrebbe dovuto garantire l'anonimato dei candidati, affidando al verificatore i seguenti quesiti:

1. Verificare se il sistema di crittografia utilizzato dal Cineca conferisce al documento file con estensione .Bac, le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità, da renderlo sul piano probatorio valutabile in giudizio, sia conforme alle attuali norme tecniche e normative in materia di protezione dei dati;
2. Verificare se il sistema di crittografia utilizzato dal Cineca conferisce al documento file con estensione .Bac caratteristiche tali che consentano di garantire l'anonimato del file in ogni suo passaggio;
3. Verificare l'esistenza dei file Log, per verificare l'integrità del file;

4. chiedere al Cineca il workflow del processo, e i relativi file Log per verificare che nei vari trasferimenti telematici non ci sia stata perdita o modifica, qualsiasi alterazione di pacchetti;
5. Verificare se il sistema nell'effettuare la modifica o la riapertura dei quesiti (aggiornamento dei campi del record) garantiva la permanenza e l'integrità dei dati attraverso delle funzioni di Autosave.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, nonché per l'espletamento della verifica richiesta.

*Avv. Riccardo Marone*

*Avv. Giuseppe Maria Perullo*

- la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Lazio, Sezione 3<sup>a</sup>-bis, in data 27.1.2021 n. 1108 che, a sua volta rinvia, quanto alle modalità di pubblicazione dei pubblici proclami, all'ordinanza della Sezione in data 7.11.2019 n. 6116;
- lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo